



## UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

---

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

### **CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA "F.LLI PALAGI" POSTO IN VIA SANGALLO N. 3/7 A SAMBUCA VAL DI PESA – COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE**

#### **PARTE PRIMA – Norme generali**

##### **Art. 1 Oggetto dell'affidamento**

L'Unione Comunale del Chianti Fiorentino intende affidare a terzi la gestione dell'impianto sportivo "F.lli Palagi" a Sambuca Val di Pesa, di proprietà del Comune di Barberino Tavarnelle, ai fini del suo utilizzo per attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico e per la pratica dello sport in genere.

##### **Art. 2 Finalità dell'affidamento**

1. La gestione si intende finalizzata alla pratica dell'attività sportiva per la quale l'impianto è omologato, con l'intento di erogare un pubblico servizio a favore della collettività e con l'obiettivo di:

- assecondare, soddisfare e sviluppare la domanda di sport della popolazione;
- garantire l'uso più completo, aperto ed equo dell'impianto, con particolare riguardo alle fasce più deboli della popolazione (bambini, anziani, disabili);
- informare l'attività di gestione dell'impianto a criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
- garantire l'apertura dell'impianto a tutti i cittadini e la compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico praticabili straordinariamente nello stesso.

2. La gestione deve avvenire con le modalità indicate nel presente capitolato, nelle condizioni e nei termini di cui all'avviso di selezione pubblica ed in conformità con l'offerta tecnica presentata in sede di gara.

3. L'impianto, di proprietà del Comune di Barberino Tavarnelle, deve mantenere una funzione pubblica restando aperto alla comunità e all'intero associazionismo sportivo. E' escluso l'utilizzo per manifestazioni partitiche e/o di movimenti politici.

4. L'impianto sportivo può essere utilizzato anche per finalità sociali, culturali e ricreative, purchè siano di interesse pubblico e non rechino pregiudizio all'immagine dell'Ente. Per tali iniziative che esulano dalla normale attività sportiva, l'affidatario deve acquisire preventivamente il vincolante assenso dell'Amministrazione.

5. L'Unione, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, assume compiti di garanzia, indirizzo e collaborazione sulle attività svolte e sull'utilizzo dell'impianto affidato in gestione.

##### **Art. 3 Durata**

La durata dell'affidamento è di 5 (cinque) anni con decorrenza dal 07.10.2019, rinnovabili con espresso provvedimento dell'Amministrazione per una sola volta per la durata di 5 (cinque) anni.

##### **Art. 4 Norme assicurative**



## UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

1. L'affidatario esonera l'Unione da ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose, anche di terzi, che possono in qualsiasi modo o momento derivare dalle attività da esso svolte nell'esercizio del presente affidamento, assumendosi in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o danni arrecati a persone, cose od animali, tanto dell'Ente che di terzi, in dipendenza di fatti, mancanze, trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all'esecuzione degli adempimenti assunti.

Allo stesso modo, l'Unione è esonerata da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, anche di terzi, che possono in qualsiasi modo o momento derivare dall'attività o dall'utilizzo da parte di altri soggetti fruitori dell'impianto sportivo.

Resta a carico dell'affidatario ogni responsabilità per eventuali danni accertati, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone o cose che, a giudizio dell'Unione, risultassero causati da personale dell'affidatario stesso il quale, in ogni caso, dovrà provvedere, senza indugio e a proprie spese, alla riparazione o sostituzione delle parti od oggetti danneggiati.

L'affidatario si vincola a tenere sollevata ed indenne l'Unione e il Comune da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che, per dato o fatto nascente dal presente atto, possa da chiunque derivare, per cause imputabili all'affidatario medesimo.

2. L'affidatario, per gli scopi di cui sopra, deve provvedere alla stipula di idonea polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e prestatori d'opera (RCO):

- RCT: a copertura di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento del servizio oggetto del presente affidamento, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa, né eccettuata, nonché per l'uso dell'impianto sportivo da parte dei terzi fruitori. Tale copertura deve avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro.

- RCO: per infortuni e malattie professionali sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'affidatario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa, né eccettuata. Tale copertura deve avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro.

La polizza deve essere stipulata appositamente per l'affidamento di cui trattasi ed avere come descrizione del rischio assicurativo l'attività oggetto dell'affidamento, oppure dovrà rappresentare una appendice integrativa di una polizza RCT/RCO già esistente, purché tale appendice contenga tutte le clausole del presente articolo e sia destinata appositamente al servizio affidato dall'Unione.

La polizza deve espressamente esplicitare che l'Unione e il Comune sono da considerarsi terzi e prevedere le seguenti estensioni di garanzia:

- RC personale di tutti i dipendenti, collaboratori dell'assicurato e di ogni altra persona di cui l'aggiudicatario si avvarrà per tutti i danni a terzi verificatisi durante lo svolgimento delle attività e delle mansioni svolte;

- rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Unione, del Comune, dei suoi amministratori e dipendenti;

- estensione ai danni arrecati alle cose di terzi, consegnate e non, per le quali l'assicurato è tenuto a rispondere;

- copertura dei danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente e delle persone di cui deve rispondere;

- estensione di garanzia relativa alla responsabilità dell'aggiudicatario e suoi dipendenti in relazione alla qualifica di responsabili del servizio protezione e sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e per



## UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

---

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

responsabilità derivante da violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 GDPR sulla Privacy;

- estensione ai danni alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei servizi, con limite di risarcimento non inferiore ad € 100.000;

- estensione ai danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute con limite di risarcimento non inferiore ad € 100.000.

3. La polizza deve essere mantenuta in vigore per l'intera durata dell'affidamento, copia della stessa deve essere consegnata all'Unione. L'affidatario dovrà inoltre ogni anno, per tutta la durata dell'affidamento, trasmettere all'Unione copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità della polizza.

4. L'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo l'affidatario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo alla stessa la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati, e pertanto:

- l'Unione è sempre tenuta indenne per eventuali danni non coperti – o coperti parzialmente - dalla polizza assicurativa (garanzie escluse / limiti di indennizzo etc);

- le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nel contratto per specifiche garanzie non possono in nessun caso essere opposti ai danneggiati o imputati all'Unione o al Comune.

5. L'affidatario deve inoltre controllare che le società terze che utilizzano l'impianto siano dotate di apposita assicurazione per responsabilità civile verso terzi anche ai fini di una rivalsa per eventuali danni da queste provocate.

6. Il Comune garantisce la copertura assicurativa per rischio incendio dell'impianto.

7. L'affidatario si obbliga a segnalare tempestivamente all'Unione e al Comune qualsiasi danno all'impianto causato direttamente o da altri soggetti fruitori.

### **Art. 5 Presa in consegna e restituzione**

1. All'atto della presa in consegna dell'impianto sportivo da parte del soggetto affidatario sarà redatto apposito verbale, dal quale risulti lo stato di conservazione degli ambienti e dell'impianto e la consistenza dei beni mobili e immobili in essi contenuti. Analogo verbale è redatto al termine del rapporto di affidamento.

2. Alla scadenza dell'affidamento, o in caso di revoca o recesso anticipato dello stesso, l'impianto sportivo comprensivo delle attrezzature e arredi di proprietà comunale deve essere riconsegnato all'Unione in condizioni di perfetta efficienza e funzionalità (tenuto conto del normale deperimento dovuto all'uso), libero da persone o cose non di proprietà comunale. L'impianto torna nella piena disponibilità dell'Unione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento della riconsegna, ivi comprese le eventuali migliorie e/o addizioni eventualmente eseguite dall'affidatario, senza che quest'ultimo possa vantare diritti a compensi o rimborsi di sorta.

### **Art. 6 Divieto di sub affidamento**

1. Il soggetto affidatario non potrà cedere ad altri la gestione dell'impianto in oggetto, a nessun titolo e per nessuna ragione, pena di decadenza immediata della stessa.

2. Nessun locale dell'impianto potrà essere utilizzato per finalità diverse da quelle previste dalla convenzione di affidamento, se non previo consenso scritto dall'Amministrazione.



## UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

### PARTE SECONDA – Gestione dell'impianto sportivo

#### Art. 7 Impianto sportivo

L'impianto sportivo oggetto della presente procedura viene affidato nello stato di fatto, di diritto e di conservazione in cui si trova, perfettamente noti all'affidatario a seguito di sopralluogo obbligatorio effettuato dallo stesso per la partecipazione alla gara.

L'impianto (individuato nella planimetria allegata al presente capitolato sotto la lett. A a farne parte integrante e sostanziale) è ubicato in Via San Gallo n. 3/7 a Sambuca Val di Pesa, rappresentato catastalmente al NCT di Tavarnelle V.P. nel foglio di mappa n. 19 particelle n. 49, 50, 51, 52, 53 e parte della 48, ed è composto da:

- a) n. 1 campo da calcio principale in erba naturale (terreno di gioco di dimensioni 103,2 X 54 m.);
- b) n. 1 campo da allenamento in terra battuta;
- c) n. 1 fabbricato uso spogliatoi/docce/servizi igienici (n. 5 vani/servizi di dimensioni complessive 81 mq);
- d) impianti tecnici;
- e) tribuna laterale;
- f) n. 3 fabbricati di servizio uso soci forniti sgombri da attrezzature e arredi, indicati ai n. 4), 6) 8) della planimetria allegata a);

L'impianto sportivo ha una capienza inferiore a 100 spettatori ed è utilizzabile solo per eventi diurni.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 148 (ex art. 111) del TUIR (associazioni aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno), il locale uso soci indicato sulla mappa al n. 8) di dimensioni complessive di circa 200 mq., fornito sgombro da arredi e attrezzature, potrà essere autorizzato per attività di somministrazione riservata ai soli soci ai sensi del DPR 235/2001.

#### Art. 8 Uso dell'impianto sportivo da parte del gestore

1. L'affidatario deve utilizzare l'impianto sportivo allo scopo di favorire la pratica delle attività motorie/sportive compatibili con le strutture e le attrezzature presenti nello stesso (attività calcistica), l'organizzazione di attività sportiva di tipo agonistico e non agonistico, manifestazioni sportive fatti salvi i limiti derivanti dalla natura stessa dell'impianto e quelli stabiliti dal presente capitolato.

2. L'affidatario deve garantire il pieno e regolare funzionamento dell'impianto, nel rispetto di tutte le leggi e le disposizioni regolamentari relative all'esercizio degli impianti sportivi, osservando tutte le norme di sicurezza e d'igiene e rispondendo dei danni eventualmente arrecati allo stesso.

3. L'affidatario può svolgere ogni altra attività culturale e socio-ricreativa, ivi comprese attività svolte in collaborazione con altre società e organizzazioni, purché compatibili con l'impianto e senza apportare modifiche e/o manomissioni anche delle condizioni di fruibilità, nonché a condizione che esse non vadano a costituire impedimento o disagio alcuno al normale e regolare svolgimento delle attività sportive e scolastiche programmate e nel pieno rispetto della salvaguardia a tutela degli arredi, delle attrezzature e dell'impianto affidato in gestione. A tal fine deve preventivamente acquisire il vincolante assenso dell'Amministrazione su quelle iniziative che esulano dalla normale



## UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

attività sportiva. L'affidatario non può comunque utilizzare l'impianto sportivo per iniziative o attività che rechino pregiudizio all'immagine dell'Ente.

4. L'affidatario ha il potere di allontanare dall'impianto coloro che risultino privi di giusto titolo di utilizzo ovvero non autorizzati all'accesso e coloro che non osservano i divieti, le limitazioni e le modalità d'uso prestabilite, anche se in possesso di giusto titolo.

5. L'affidatario deve mettere a disposizione dell'Unione e del Comune sempre, pienamente e liberamente l'impianto, secondo quanto dettagliato nel successivo art. 10, per consentire:

a) lo svolgimento di attività educativa, formativa e motoria generale, gestita direttamente dall'Amministrazione o attraverso la collaborazione della scuola o dei vari enti di promozione sportiva, rivolta ai ragazzi in età scolare, agli adulti o agli anziani;

b) alle associazioni e società sportive regolarmente costituite, affiliate alle rispettive federazioni od enti di propaganda e di promozione sportiva riconosciuti per legge che disputino regolari campionati, la realizzazione di manifestazioni o iniziative di carattere straordinario aventi particolare valore per il territorio e la collettività;

c) ad altri enti o associazioni lo svolgimento di iniziative e manifestazioni di carattere sociale culturale e ricreativo di rilevante interesse pubblico collettivo.

6. In caso di necessità l'Amministrazione ne dà comunicazione al gestore in forma scritta, con preavviso di 15 giorni, al fine di consentire l'organizzazione delle attività sportive.

### **Art. 9 Uso dell'impianto sportivo da parte di associazioni terze**

1. L'affidatario deve garantire a tutti, senza discriminazione alcuna, l'accesso e l'utilizzo dell'impianto sportivo.

2. Compatibilmente con il calendario delle proprie attività sportive, l'affidatario può consentire l'utilizzo dell'impianto sportivo anche ai soggetti di cui all'art. 14 comma 1 della L.R. 21/2015 (società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali), garantendo imparzialità di utilizzo.

3. I soggetti utilizzatori devono corrispondere all'affidatario un compenso sulla base delle tariffe di utilizzo dell'impianto sportivo di cui all'art. 13.

4. Durante l'utilizzo dell'impianto sportivo da parte di terzi, l'affidatario deve garantire la sorveglianza mediante la permanenza in loco di persona allo scopo incaricata e la relativa custodia, come previsto all'art. 11;

5. L'affidatario deve stipulare con gli utilizzatori dell'impianto sportivo un atto in forma di scrittura privata nel quale devono essere disciplinate le condizioni specifiche di fruizione, contenente anche l'impegno dei terzi a rispettare integralmente le prescrizioni del presente capitolato e a tenere indenne il gestore stesso nonché l'Unione dai danni eventualmente provocati dai terzi all'impianto o ad altri soggetti, ferma restando la responsabilità del gestore come disciplinata dal presente capitolato. Copia di detti contratti deve essere trasmessa all'Unione entro dieci giorni dalla data di sottoscrizione.

6. Il gestore è incaricato della redazione e tenuta del calendario annuale di utilizzo dell'impianto sportivo, comprendente gli utilizzi da parte dell'affidatario e delle associazioni terze, ed alla trasmissione dello stesso all'Unione entro il mese di ottobre di ogni anno. Il calendario può essere modificato dal gestore durante la stagione sportiva per esigenze proprie e degli utilizzatori, nel rispetto delle modalità di utilizzo previste nel presente capitolato.



## UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

### **Art. 10 Uso dell'impianto da parte dell'Amministrazione**

L'Unione ed il Comune si riservano l'utilizzo gratuito dell'impianto sportivo, direttamente o indirettamente (soggetti terzi per eventi patrocinati dell'Amministrazione) per particolari manifestazioni sportive o extra-sportive o per eventi di rilevante interesse pubblico e/o per altri usi istituzionali per un massimo di n. 5 iniziative annuali previo avviso di almeno 15 giorni, secondo tempi e modalità stabilite preventivamente in accordo con il gestore. Tali utilizzi non devono, in alcun modo, impedire il regolare svolgimento dei calendari sportivi già prefissati. In tali giornate l'affidatario deve assicurare l'assistenza necessaria finalizzata a garantire la custodia, l'apertura e la chiusura dell'impianto sportivo, l'adeguata protezione dello stesso e delle attrezzature ivi presenti, l'appropriata pulizia prima e dopo la manifestazione, nonché assicurare la presenza, durante la manifestazione, di persona dallo stesso incaricata alla custodia e sorveglianza.

### **Art. 11 Oneri del gestore**

1. Il gestore, oltre a tutti gli oneri relativi alla gestione degli impianti previsti dal regolamento, si fa carico di quanto segue:

- programmazione e coordinamento dell'attività sportiva svolta nell'impianto;
- apertura, chiusura, custodia e sorveglianza dell'impianto e dei beni mobili ed immobili in essi compresi;
- manutenzione ordinaria dell'impianto e dei beni mobili ed immobili in essi compresi,
- mantenimento del manto erboso, potatura e decespugliamento delle aree a verde di pertinenza, come meglio dettagliato nel successivo art. 15;
- pulizia dell'impianto;
- rispetto di tutte le norme vigenti all'interno dell'impianto e relative alla pratica sportiva (ad esempio, normative afferenti la medicina dello sport, la sicurezza, la gestione retributiva e previdenziale);
- tenuta in perfetto stato igienico dell'impianto, con l'adozione di ogni misura e cautela al fine di garantire e preservare l'igiene e la sanità, attenendosi rigorosamente alle norme vigenti in materia;
- attivazione delle azioni di emergenza in caso di eventi che rechino pericolo alla pubblica incolumità;
- utilizzare e far utilizzare l'impianto con la migliore cura e diligenza, predisponendo ogni idonea misura per evitare danneggiamenti e, ove essi si verificano, disponendone l'immediata e adeguata riparazione;
- stipulare idonee polizze assicurative come dettagliato al precedente art. 4

2. Sono a carico del gestore tutte le spese relative a:

- consumo di luce, acqua, riscaldamento, rifiuti con obbligo di intestazione delle relative utenze e assunzione a proprio carico delle spese di volturazione;
- acquisto di materiale per attività sportiva (esempio palloni, materiale per allenamento..);
- manutenzione ordinaria e pulizia dell'impianto, come meglio dettagliato nel successivo art. 15;
- prodotti di consumo e pulizia;
- personale addetto al controllo e alla custodia dell'impianto.

3. Il gestore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi di sicurezza, anche in caso di manifestazioni, e della tutela della salute nei luoghi di lavoro secondo le prescrizioni di legge.



## UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

---

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

4. Il gestore deve prevedere un'organizzazione del personale che comprenda le figure professionali ritenute indispensabili per la conduzione dell'impianto.
5. Il gestore è tenuto ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria per le figure professionali di cui si avvale per la gestione dell'impianto, nel rispetto sia degli obblighi previdenziali ed assicurativi, sia delle norme sulla sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. La violazione di tali obblighi comporta l'applicazione di sanzioni da parte dell'Unione, commisurate alla gravità e alla reiterazione delle violazioni, che può giungere sino alla decadenza dell'affidamento.
6. Il gestore deve provvedere ad assumere idonee coperture assicurative per tutti gli operatori, compresi i volontari, che operano nell'impianto.
7. Per tutta la durata della convenzione, il gestore deve condurre l'impianto sportivo nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia di igiene e sanità pubblica, ivi compresa la dotazione di defibrillatore semiautomatico (DAE) e degli altri presidi sanitari previsti dalla normativa vigente.
8. Tutte le comunicazioni alle Autorità di Pubblica Sicurezza, alle autorità mediche ed a quelle preposte alla vigilanza e all'ordine pubblico, in ordine alle manifestazioni programmate nonché, ove richieste, le preventive autorizzazioni previste per legge, devono essere effettuate esclusivamente dal gestore senza alcuna responsabilità da parte dell'Amministrazione.
9. Il gestore è responsabile dello svolgimento delle attività anche durante le ore assegnate in uso a terzi, per eventuali danni arrecati agli immobili, impianti, attrezzature, cose e persone, oltre che per l'ingresso di estranei dell'impianto salvo che ciò si sia verificato con forza, violenza o dolo. L'Amministrazione è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso da parte dei suddetti utilizzatori dell'impianto.
10. Il gestore è obbligato alla redazione di una contabilità separata relativamente alla gestione dell'impianto e alla resa della medesima all'Unione secondo i tempi e le modalità che saranno indicate nella convenzione.
11. Il gestore deve garantire l'inserimento gratuito nelle attività sportive di soggetti svantaggiati segnalati dai Servizi Sociali dell'Unione.

### **Art. 12 Canone**

Il canone ricognitorio annuo complessivo per l'utilizzo dell'impianto sportivo oggetto del presente affidamento è determinato nella misura di € 4.000,00 (oltre iva).

Su tale somma il concorrente deve proporre la propria offerta a rialzo in sede di gara.

L'importo effettivamente dovuto dal gestore sarà quello indicato nell'offerta economica presentata in sede di gara.

Il pagamento del canone avviene mediante fatturazione annuale, con riferimento all'anno solare di utilizzo.

### **Art. 13 Diritti del gestore**

1. Al gestore spettano:

- a. utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto e messi a disposizione dall'Unione.
- b. utilizzo e lo sfruttamento dell'impianto sportivo per attività propria, secondo le modalità ed i vincoli indicati nell'atto di affidamento;



## UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

c. l'introito delle tariffe per l'utilizzo dell'impianto sportivo da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso dell'impianto, determinate nel loro importo massimo dall'Amministrazione.

Le tariffe massime approvate con Delibera di Consiglio dell'Unione n. 10 del 05.04.2019, sono:

a) campo da calcio principale: massimo € 140,00 (iva inclusa) per partita/allenamento;

b) campo da allenamento: massimo € 80,00 (iva inclusa) per allenamento;

Le tariffe applicate effettivamente dal gestore saranno quelle indicate nell'offerta presentata in sede di gara e dovranno essere esposte in apposite bacheche situate presso l'impianto.

4. sfruttamento della pubblicità installata sia all'interno dell'impianto sportivo che nelle aree esterne ad esso pertinenti nel rispetto della normativa vigente e di quanto indicato nel successivo art. 14.

### **Art. 14 Pubblicità**

1. La pubblicità cartellonistica, fonica o di qualunque altro tipo, sia all'interno dell'impianto che nelle aree esterne ad esso pertinenti, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione ed è consentita previo pagamento degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.

2. In linea generale si stabilisce comunque che:

- il materiale pubblicitario deve essere a norma antincendio ed in piena conformità alla normativa in tema di sicurezza, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori né poter essere divelto e usato come arma impropria;

- il gestore è responsabile della sicurezza, della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità;

- l'Amministrazione ha diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta, i comunicati e gli avvisi che ritiene necessario od esporre cartellonistica.

3. Non è consentito all'affidatario ed altri altri eventuali utilizzatori dell'impianto esporre materiale pubblicitario di qualunque valenza politica o pubblicità lesive di principi morali, etnici e religiosi. In ogni caso l'Amministrazione potranno, previa richiesta, esigere la rimozione di ogni forma di pubblicità, di ogni oggetto o immagine che arrechi danno all'ente o che, a suo insindacabile giudizio, sia inadatto alla struttura sportiva.

### **Art. 15 Manutenzioni e migliorie**

1. L'impianto sportivo è accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento dell'offerta.

2. Tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie sono a carico del gestore. In particolare sono a carico del gestore la manutenzione ordinaria e le operazioni giornaliere di pulizia, funzionamento, vigilanza e custodia finalizzate alla conservazione e al funzionamento degli ambienti, degli arredi e dell'impianto, al mantenimento del manto erboso e delle aree a verde di pertinenza.

Per manutenzione ordinaria si intendono (art. 3 del D.P.R. 380/2001 Testo Unico Edilizio) *“gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”* al fine di conservare in buono stato l'impianto sportivo, mantenendone nel tempo la fruibilità ed al fine di evitare che la mancata manutenzione ordinaria sfoci nella necessità di



## UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

---

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

interventi straordinari. Sono escluse dalla manutenzione ordinaria le riparazioni e gli interventi che, per la loro particolare complessità, entità ed inusualità, possano rientrare nell'ambito della manutenzione straordinaria.

Gli interventi di manutenzione ordinaria a carico dell'affidatario più significativi, anche se non esaustivi, sono descritti nel seguente elenco esemplificativo:

a) manutenzione ordinaria riparativa:

- riparazione di tutti gli impianti tecnologici esistenti (a titolo esemplificativo, non esaustivo, elettrici, di illuminazione, illuminazione di emergenza, idrici, di riscaldamento, igienico-sanitari), con rinnovo o sostituzione dei componenti deteriorati, comprese tutte le opere necessarie ad integrarli e a mantenerli in efficienza, nel rispetto delle normative vigenti;
- impianto elettrico: manutenzione e sostituzione di prese/interruttori elettrici, plafoniere, lampade e fari, compreso quelle dei campi da gioco; riparazione di tutte le parti ed i componenti degli impianti elettrici tramite l'intervento di apposite ditte specializzate;
- impianto idraulico: manutenzione e/o sostituzione degli erogatori (docce) e di tutte le rubinetterie, sciacquoni di ogni tipologia e scarichi in genere e comunque di tutte le parti dell'impianto idraulico ad eccezione delle tubature interne di distribuzione dell'acqua, riparazione dei sanitari e/o loro sostituzione se danneggiati direttamente durante le attività sportive;
- impianto termico: interventi di riparazione dei guasti relativi a tutte le parti dell'impianto termico e di ogni sua parte (caldaia, parti di ricambio) tramite l'intervento di apposite ditte specializzate, ad eccezione della diretta sostituzione della caldaia stessa che rimane a carico dell'Ente;
- pulizia e conservazione di spogliatoi, bagni pubblici, campo di gioco, tutti i locali annessi;
- manutenzione e/o ripristino delle stuccature di rivestimenti murali e battiscopa all'interno dei locali;
- riparazione e mantenimento della tribuna;
- manutenzione e riparazione delle reti di recinzione di ogni tipo presenti negli impianti e delle reti para-palloni presenti nei pressi dei campi da gioco;
- tinteggiatura dei locali interni (spogliatoi, bagni, docce), ogni qual volta se ne manifesti la necessità;
- sostituzione di vetri danneggiati;
- manutenzione e/o ripristino degli infissi, dei serramenti, compreso ferramenta di movimento e di chiusura, delle opere in ferro e delle opere in legno esistenti;
- riparazione di tutte le attrezzature mobili di proprietà comunale in dotazione all'affidatario, come risultanti dal verbale di consegna;
- riverniciature, sostituzioni e riparazioni rese necessarie a causa di atti vandalici durante l'apertura dell'impianto;
- gestione, manutenzione e sostituzione del defibrillatore (DAE) così come previsto dalla L.R. 68/2015. Il defibrillatore dovrà essere facilmente accessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante. Durante l'uso dell'impianto sportivo da parte dell'affidatario, lo stesso dovrà garantire, con proprio personale formato e addetto all'uso del defibrillatore, la copertura totale delle ore di utilizzo. Durante l'uso dell'impianto sportivo da parte di terzi, l'affidatario dovrà mettere a disposizione tale apparecchiatura, sarà invece obbligo dell'utilizzatore provvedere alla presenza di proprio personale specializzato all'uso del defibrillatore. La presenza di personale addetto all'utilizzo del defibrillatore sarà a carico dell'affidatario durante l'utilizzo dell'impianto da parte del Comune.



## UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

---

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

- pulitura, controllo e riparazione delle canalizzazioni e dei manufatti di scolo delle acque piovane e delle condotte fognarie;

- riparazione e mantenimento di tutte le attrezzature, arredi e parti mobili presenti all'interno dell'edificio;

- provvedimenti contro gli effetti del gelo sugli impianti e sulle strutture.

b) manutenzione ordinaria programmata delle strutture ed impianti:

- manutenzione ordinaria, sistematica e costante dei campi da gioco e del tappeto erboso svolgendo attività di mantenimento, preparatoria e riparatoria per le partite ad es.: taglio erba, concimazione, irrigazione, rullatura, areazione, trattamenti antiparassitari, tracciatura del campo, ricariche periodiche e risemina, ripristino dei campi dopo le partite;

- cura degli spazi erbosi adiacenti al terreno da gioco e degli spazi per il pubblico;

- pulizia quotidiana dell'impianto (spogliatoi, servizi igienici, docce, infermeria, campo di gioco, altri locali);

- controllo e mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di esodo e sicurezza presente all'interno dell'impianto;

- controllo delle uscite d'emergenza (che dovranno in qualsiasi momento risultare sgombre e libere da qualsiasi materiale) e delle porte tagliafuoco (che non dovranno mai essere bloccate in posizione aperta, ma dovranno risultare in posizione chiusa);

- controllo di estintori e di eventuali altri presidi antincendio, come identificati nelle planimetrie d'orientamento (che dovranno essere sempre presenti e ben visibili);

- svuotamento dei cestini, raccolta ed allontanamento dei rifiuti;

- controllo, revisione e manutenzione degli estintori e naspi (ove presenti) eseguito da apposita ditta specializzata secondo la normativa vigente in materia (compresa anche la sostituzione quando dalla manutenzione programmata l'estintore risulta da sostituire)

- controllo, revisione e manutenzione dei maniglioni antipanico, uscite di sicurezza e porte tagliafuoco eseguito da apposita ditta specializzata secondo la normativa vigente in materia;

- controllo, installazione e sostituzione (se mancanti) cassette di pronto soccorso e dei materiali in esse previste secondo le vigenti norme in materia;

- manutenzione periodica degli impianti termici e dei brucatori a gas (caldaie) e di condizionamento secondo le vigenti norme compreso aggiornamento e tenuta degli appositi "libretti d'impianto";

- verifica periodiche degli impianti elettrici di messa a terra secondo le vigenti norme (D.P.R. 462/01).

Qualora ai fini del rinnovo od ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendio/Attestazione di conformità (CPI), se presente, a carico dell'Amministrazione Comunale si prevedano modifiche ai dispositivi antincendio quali estintori o naspi (ad es. aggiunta di estintori o naspi e cambio della tipologia di questi), tali modifiche saranno direttamente a carico dell'Amministrazione Comunale mentre sarà a carico del gestore la manutenzione ordinaria degli stessi come sopra specificata.

3. Il gestore potrà provvedere all'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria con personale proprio, purché sia in possesso dei requisiti di legge richiesti alle imprese per la realizzazione di tali interventi. L'Amministrazione riconosce al gestore la facoltà di provvedere all'esecuzione dei suddetti interventi di manutenzione ordinaria con imprese o ditte di sua fiducia in possesso dei requisiti di legge, senza che l'Amministrazione stessa assuma, per questo, obblighi o rapporti di sorta con dette imprese o ditte.

4. Sono a carico dell'Amministrazione tutte le spese di manutenzione straordinaria, definibili come



## UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

---

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

rilevanti interventi sulla parte strutturale dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione di interventi manutentivi da parte del soggetto gestore. Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo e colpa grave del gestore sono da porre economicamente a carico dello stesso. Gli interventi di manutenzione straordinaria che competono all'Amministrazione saranno eseguiti in modo da arrecare il minor danno possibile allo svolgimento delle attività sportive.

5. Il gestore è responsabile, nei limiti sopra precisati in merito agli oneri manutentivi, del mantenimento delle condizioni di agibilità dell'impianto ed è tenuto a provvedere direttamente all'eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare tempestivamente all'Amministrazione situazioni o circostanze che richiedano adempimenti da parte della stessa, al fine di non pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi delle normative vigenti. Il gestore si impegna inoltre a segnalare all'Unione ed al Comune la necessità di interventi manutenzione straordinaria, approntando direttamente e con tempestività le misure necessarie a rimuovere rischi che mettano in pericolo la pubblica incolumità, ed eventuali anomalie e/o malfunzionamenti di strutture ed attrezzature non di sua competenza.

6. In caso di danni procurati da terzi presso l'impianto sportivo, il gestore provvede a darne comunicazione tempestiva all'Unione ed al Comune, ai fini di consentire la contestazione del danno nei confronti del soggetto responsabile.

7. E' fatto divieto al gestore di apportare innovazione e/o modificazioni all'impianto sportivo in oggetto, compresi gli impianti tecnici in dotazione, senza specifica preventiva autorizzazione scritta del Comune, il quale potrà pretendere il ripristino dei luoghi a cura e spese dell'affidatario, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito in conseguenza delle variazioni abusive apportate.

8. Al fine del perseguimento degli obiettivi di cui all'art.2, il gestore può proporre all'Unione e al Comune la realizzazione di lavori di straordinaria manutenzione finalizzati al miglioramento o all'adeguamento delle strutture per un maggior utilizzo dello stesso.

9. Qualora, nel corso della vigenza dell'affidamento, l'impianto in oggetto dovesse subire modifiche/ampliamenti/adequamenti ad opera del Comune o dell'Unione, essi ricaderanno automaticamente ed integralmente nella disciplina prevista dal presente atto, fatta salva diversa ed espressa volontà dell'Ente. I tempi e le modalità di esecuzione dei lavori saranno concordati tra Comune, Unione e affidatario.

10. L'affidatario è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità dell'impianto ed è tenuto a segnalare senza ritardo al Comune e all'Unione, per gli interventi di loro competenza, ogni situazione di fatto, che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza dell'impianto ai sensi delle vigenti norme in materia e, nei casi più gravi, escludere l'accesso al pubblico.

### **Art. 16 Oneri dell'Amministrazione**

Sono a carico dell'Amministrazione gli interventi di manutenzione straordinaria e tutti gli altri gli interventi di manutenzione che non siano riservati all'affidatario ai sensi del precedente articolo 15.

Per interventi di manutenzione straordinaria si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e delle pertinenze, nonché per modificare, estendere ed integrare gli impianti igienico-sanitari e tecnologici, ivi compresi quelli antincendio.

L'affidatario è tenuto a segnalare con tempestività la necessità di eventuali interventi di manutenzione straordinaria da ritenersi a carico dell'Amministrazione.



## UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

---

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

Quando, tuttavia, la necessità di un intervento sia dovuta ad inottemperanza da parte dell'affidatario delle operazioni di ordinaria manutenzione o sia ascrivibile a imperizia, disattenzione, imprudenza, incompetenza o ad altra deficienza dell'affidatario, anche le spese di straordinaria manutenzione saranno a carico di quest'ultimo.

### **Art. 17 Manifestazioni pubbliche**

1. Per le manifestazioni pubbliche che verranno organizzate all'interno dell'impianto, l'affidatario dovrà richiedere tutti i nulla osta e permessi richiesti dalla legge, rispondendo direttamente dei danni provocati alle strutture nonché di quelli subiti dai terzi e sollevando l'Unione e il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
2. Resta a carico del Comune l'ottenimento e la consegna al gestore di tutte le autorizzazioni e/o nulla-osta previsti dalle normative vigenti e necessarie per l'utilizzo ordinario dell'impianto.

### **Art. 18 Controllo sulla gestione**

1. L'Amministrazione si riserva la possibilità di verificare in ogni momento le condizioni di gestione visionando la documentazione tecnico/contabile del gestore e le manutenzioni eseguite.
2. E' facoltà dell'Unione esercitare ogni tipo di controllo circa la regolarità e il buon andamento della gestione, l'osservanza delle prescrizioni normative, regolamentari e delle disposizioni contenute nel presente capitolato, con la facoltà di impartire disposizioni a cui il gestore dovrà attenersi.
3. Nel caso in cui l'Unione riscontri irregolarità o inadempienze ne dà formale contestazione al gestore mediante raccomandata AR o altra notifica equivalente.

### **Art. 19 Sospensione, revoca, penali**

1. Per motivi di pubblica utilità, emergenza o per improrogabili interventi di manutenzione, l'Unione può sospendere temporaneamente la vigenza dell'affidamento. In assenza di cause di forza maggiore, è richiesto per tale sospensione un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
2. In caso di gravi e reiterati inadempimenti a quanto disposto nel presente capitolato l'Unione può dichiarare la revoca dell'affidamento con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni.

Possono essere considerati motivi di revoca:

- riscontrate inadempienze, rilevate a seguito di controlli disposti dall'Unione, e/o quant'altro che sia di nocumento all'efficienza e al buon funzionamento dell'impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella convenzione di affidamento;
- reiterate ed accertate mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria;
- grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- reiterato mancato pagamento del canone.

3. Nei casi di revoca per riscontrate inadempienze è richiesto il pagamento a favore dell'Unione di una penale pari al canone annuo che potrà essere raddoppiata o quadruplicata in caso di reiterate inadempienze.

### **Art. 20 Recesso del gestore**



## UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

---

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

Il gestore non può sospendere temporaneamente né recedere unilateralmente dalla convenzione di affidamento se non previa comunicazione da far pervenire all'Unione almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

### **PARTE TERZA – Procedura di gara**

#### **Art. 21 Requisiti di partecipazione**

La partecipazione alla gara è aperta a tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale:

- 1) inesistenza delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la P.A., nonché nella causa interdittiva di cui all'art. 53 co. 16-ter del D.lgs. n. 165/2001.
- 2) non avere posizioni debitorie nei confronti dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino.

Requisiti di idoneità professionale:

- essere iscritti nel registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. (ovvero presso i registri professionali dello Stato estero di residenza) per lo svolgimento di attività concernenti la pratica sportiva;
- per i concorrenti che non siano tenuti all'obbligo di iscrizione presso la C.C.I.A.A.: (ovvero presso i registri professionali dello Stato estero di residenza): Statuto conforme con le finalità oggetto del presente affidamento e che preveda il perseguimento di finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport.

Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari, i requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti sia dal soggetto mandatario sia da ciascuna delle mandanti.

Costituirà titolo preferenziale alla partecipazione, con l'attribuzione di una specifica quota di punteggio secondo quanto indicato al successivo punto 22) Modalità di aggiudicazione, l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 90 comma 25 della L. 289/2002:

- a) società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali;
- b) raggruppamenti temporanei composti da soggetti di cui al precedente punto a), già costituiti o da costituire in caso di affidamento della gestione in oggetto.

Non è consentita la partecipazione a più di un raggruppamento ovvero partecipare in forma singola e contemporaneamente in raggruppamento temporaneo.

La mancanza dei requisiti di cui sopra, o il mancato rispetto delle modalità di partecipazione, comporterà l'esclusione dalla selezione.

#### **Art. 22 Modalità di aggiudicazione**



## UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

La selezione dell'aggiudicatario avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al concorrente che abbia conseguito il punteggio più elevato, su un punteggio massimo di 100, tenendo conto dei seguenti elementi:

### Offerta tecnica (massimo 70 punti):

L'offerta tecnica deve essere esplicitata attraverso una specifica relazione redatta su carta intestata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, in cui il soggetto partecipante deve presentare un progetto gestionale riportante in modo esaustivo e dettagliato la propria proposta operativa di gestione dell'impianto. La relazione deve essere articolata con puntuale riferimento ai criteri di valutazione descritti nella tabella seguente.

I punteggi sono attribuiti mediante la valutazione degli elementi di seguito indicati e ricavati dalla documentazione presentata dal proponente in sede di offerta.

L'attribuzione dei punteggi avviene ad insindacabile giudizio della Commissione di gara.

Criteri	Punteggio max
Esperienza nella gestione di impianti simili per tipologia e dimensioni. <i>Dichiarazione relativa agli impianti sportivi gestiti dal concorrente ed il periodo di tempo (indicato in mesi): n.1 punto ogni 6 mesi di gestione</i>	7
Affidabilità economica ed organizzativa del proponente con riferimento ai bilanci consuntivi degli anni 2016 – 2017 – 2018. <i>Affidabilità economica (max 3 punti): situazione economica e finanziaria del proponente risultante dai bilanci consuntivi degli anni 2016 – 2017 – 2018.</i> <i>Affidabilità organizzativa (max 2 punti): curriculum e organigramma del proponente con indicazione di ruoli, funzioni e competenze.</i> <i>In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei, il punteggio complessivo è risultante dalla media dei punteggi del mandatario e dei mandanti.</i> <i>Nota: allegare bilanci consuntivi degli anni 2016 – 2017 – 2018</i>	5
Qualità della proposta gestionale con particolare riferimento alle modalità organizzative finalizzate alla corretta tenuta, pulizia e manutenzione dell'impianto anche con riguardo a forme di riduzione dei consumi al fine di sostenere la massima capacità gestionale per gli impianti in questione. <i>Descrizione dell'assetto organizzativo che il concorrente intende adottare per la gestione dell'impianto, specificando in dettaglio le modalità di svolgimento delle attività di gestione e manutenzione ed in particolare:</i> <i>- attività di pulizia (max 7 punti): descrizione degli ambienti e delle operazioni da svolgere, indicazione delle ore e del personale impiegato, (specificando se trattasi di personale interno o di ditta esterna), delle modalità di coordinamento del personale addetto alla pulizia e suo utilizzo in base alle ore di apertura dell'impianto ed al programma delle attività;</i> <i>- attività di manutenzione ordinaria (max 7 punti): modalità di svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria allo scopo di assicurare in</i>	20



## UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

<p><i>perfetto stato di efficienza, funzionalità e conservazione dell'impianto, tempi e addetti impiegati;</i></p> <p><i>- custodia (max 3 punti): modalità di svolgimento del servizio di custodia, orari, addetti impiegati, modalità di coordinamento del personale addetto alla custodia e suo utilizzo in base alle ore di apertura degli impianti ed al programma delle attività;</i></p> <p><i>- impiego soluzioni orientate al risparmio energetico e alla riduzione dei consumi (max 3 punti): strategie per il miglioramento della gestione economica dell'impianto, in particolare attraverso, la riduzione dei consumi energetici, l'impiego di tecnologie e soluzioni ad alto risparmio energetico e ridotto impatto ambientale.</i></p>	
<p>Tariffe di concessione in uso praticate sull'impianto per diverse tipologie di attività, nel rispetto delle tariffe massime stabilite dall'Unione con Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 10 del 05.04.2019:</p> <p>a) campo da calcio principale: massimo € 140,00 (iva inclusa) per partita/allenamento;</p> <p>b) campo da allenamento: massimo € 80,00 (iva inclusa) per allenamento;</p> <p><i>Descrizione dettagliata del piano tariffario proposto dal concorrente e delle eventuali agevolazioni previste (ad esempio per categorie di utenti, natura e livello dell'attività sportiva svolta, tipologia di uso, periodo e frequenza di utilizzo, continuità di utilizzo). Il punteggio più elevato è attribuito al concorrente che presenta il piano tariffario più favorevole (max. 3 punti).</i></p>	3
<p>Qualificazione professionale degli istruttori ed allenatori: n.1 punto per ogni istruttore e allenatore abilitato</p> <p><i>Numero di istruttori/allenatori (alla data del 31.12.2018) diplomati ISEF o simili, abilitati con diploma o attestato rilasciato da Federazioni Sportive e/o Enti di promozione sportiva.</i></p>	4
<p>Compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto.</p> <p><i>Descrizione della compatibilità dell'attività sportiva esercitata dal concorrente con quella praticabile nell'impianto attraverso la produzione di documentazione attestante l'attività sportiva.</i></p>	2
<p>Organizzazione di attività a favore dei giovani, dei bambini, dei diversamente abili e degli anziani.</p> <p><i>Descrizione del piano di utilizzo dell'impianto e delle attività sportive che si intendono attivare, tempi, orari, modalità di organizzazione e proposte innovative rispetto all'offerta sportiva presente con particolare riferimento alle seguenti categorie di utenti:</i></p> <p><i>a) bambini di età 3-14 anni (max. 3 punti);</i></p> <p><i>b) giovani di età 14 – 18 anni (max. 3 punti);</i></p> <p><i>c) diversamente abili e anziani (max. 2 punti).</i></p> <p><i>I punteggi verranno assegnati in base al numero e al livello delle attività previste.</i></p>	8



## UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

<p>Carattere interdisciplinare delle attività sportive praticate e praticabili nell'impianto e gestione integrata con altri soggetti e associazioni.  <i>Carattere interdisciplinare della proposta di attività sportive praticate e praticabili nell'impianto, numero di discipline sportive offerte: n. 2 punti.</i>  <i>Proposta di gestione dell'impianto che coinvolge più soggetti e attuata tramite accordi tra tra gli stessi (dimostrata con patti e accordi scritti): n. 4 punti.</i></p>	6
<p>Eventuali forme di collaborazione con altre associazioni.  <i>Descrizione della interazione e della collaborazione delle attività sportive proposte da concorrente con le attività di altri enti, soggetti, realtà culturali e associazioni presenti sul territorio di riferimento per la promozione di un uso condiviso delle strutture pubbliche.</i></p>	3
<p>Proposte specifiche e migliorative di servizi e attività che si intendono realizzare presso l'impianto riservate al settore dell'infanzia, ai giovani, agli anziani, ai soggetti segnalati dai servizi sociali, ai diversamente abili, ai soggetti a rischio ed alle attività motorie diffuse, compresa l'organizzazione di eventuali altre attività ricreative, sociali e del tempo libero di interesse pubblico compatibili con l'attività sportiva.  <i>Descrivere le iniziative di natura socio-educativa o comunque non esclusivamente sportive che si prevede di realizzare nell'impianto, i partner eventuali ed il periodo di massima in cui sono previste.</i></p>	4
<p>Titolo preferenziale: soggetto concorrente appartenente ad una delle categorie di cui all'art. 90 comma 25 della L. 289/2002:  a) società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali;  b) raggruppamenti temporanei composti da soggetti di cui al precedente punto a), già costituiti o da costituire in caso di affidamento della gestione in oggetto.  <i>Presentare dichiarazione/documentazione attestante l'appartenenza ad una delle categorie sopra indicate.</i>  <i>Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei, la documentazione/dichiarazione deve essere presentata sia dal soggetto mandatario sia da ciascuna delle mandanti.</i></p>	8

### Offerta economica (massimo 30 punti):

L'offerta economica dovrà indicare l'importo a rialzo sull'importo del canone annuale complessivo posto a base di gara (iva esclusa) pari a € 4.000,00. All'offerta migliore viene attribuito il punteggio massimo di n. 30 punti. Alle altre offerte un punteggio proporzionale in relazione al rialzo offerto secondo la seguente formula:

$$P_i = \frac{O_{min} \cdot P_{max}}{O_i}$$

O<sub>i</sub>: offerta economica del fornitore i-esimo



## UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

---

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

*Omin*: offerta economica più bassa

*Pi*: punteggio assegnato all'offerta economica i-esima

*Pmax*: punteggio assegnato all'offerta migliore (30 punti)

### **Art. 23 Sopralluogo**

E' obbligatoria pena l'esclusione dalla gara l'effettuazione di un sopralluogo dell'impianto sportivo oggetto del presente affidamento, al fine di prendere piena coscienza delle condizioni manutentive degli stessi e valutare le possibili offerte tecniche da proporre in sede di gara. Al sopralluogo deve partecipare il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente, o altra persona munita di idonea documentazione in originale o in copia autenticata che legittimi la sua posizione (es. delega conferita dal legale rappresentante, statuto, procura speciale o generale).

Nel caso di partecipazione alla gara come associazione temporanea non ancora formalmente costituita, il sopralluogo può essere compiuto da una qualsiasi dei soggetti che intendono associarsi o consorziarsi.

Il sopralluogo deve essere effettuato previo appuntamento con l'Ufficio Sport dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino (Tel. 055 8050869 – [info@unionechiantifiorentino.it](mailto:info@unionechiantifiorentino.it)), fino a cinque (5) giorni prima della scadenza del bando di gara.

L'Ufficio Sport dell'Unione rilascia al concorrente un attestato del sopralluogo effettuato, la cui copia deve essere allegata alla documentazione da produrre in sede di offerta, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

## **PARTE QUARTA – Disposizioni finali**

### **Art. 24 Spese contrattuali**

Tutte le spese contrattuali inerenti all'affidamento, comprese le spese relative alla registrazione della convenzione presso l'Agenzia delle Entrate, sono a totale carico del soggetto affidatario che dichiara di accettarle.

### **Art. 25 Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'aggiudicatario si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla L. n. 136/2010.

### **Art. 26 Obblighi connessi alla sicurezza**

L'affidamento non comporta interferenza con l'attività della stazione appaltante ad alcun rischio specifico con riferimento all'ambiente in cui il soggetto aggiudicatario sarà destinato ad operare nell'ambito della propria attività. Pertanto ai sensi del comma 3 – bis dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 non è stato redatto il D.U.V.R.I in quanto non sussiste l'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 26 del soracitato Decreto.

### **Art. 27 Controversie**



## UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

---

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

1. Tutte le controversie che potessero sorgere in ordine all'esecuzione del presente affidamento verranno composte in via amichevole in sede amministrativa.
2. Per tutte le altre contestazioni o vertenze che dovessero insorgere tra le parti sull'interpretazione o esecuzione dei servizi disciplinati dal presente capitolato, è competente il Foro di Firenze. Le parti si obbligano a esperire preliminarmente il tentativo di conciliazione.

### **Art. 28 Trattamento dati personali**

Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, il gestore è responsabile del trattamento dei dati personali strettamente inerenti allo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato. Il gestore dovrà impegnarsi ad operare in ottemperanza alle disposizioni indicate nel Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) e dovrà adottare le misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e della normativa nazionale, i dati personali forniti dall'operatore economico saranno raccolti presso l'Unione Comunale del Chianti Fiorentino per le finalità inerenti la presente procedura previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente.

### **Art. 29 Rinvio**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato si rinvia al codice civile e a quanto disposto dalle norme di legge vigenti in materia di gestione degli impianti sportivi e al vigente "Regolamento per la promozione delle attività sportive e ludico motorie e per la gestione e l'uso degli impianti sportivi" dell'Unione.

### **Art. 30 Disposizioni finali e transitorie**

1. La partecipazione alla procedura di gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nei documenti di gara e nel presente capitolato speciale.
2. L'Unione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, revocare con lettera A/R oppure PEC, nonché di non affidare l'affidamento per motivi di pubblico interesse.
3. Il Responsabile del procedimento è la Responsabile dell'Area Cultura, Sport e Pari Opportunità dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino Dott.ssa Gianna Magnani.



## UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

### Indice generale

.....	1
UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO.....	1
PARTE PRIMA – Norme generali.....	1
Art. 1 Oggetto dell'affidamento.....	1
Art. 2 Finalità dell'affidamento.....	1
Art. 3 Durata .....	1
Art. 4 Norme assicurative.....	1
Art. 5 Presa in consegna e restituzione.....	3
Art. 6 Divieto di sub affidamento.....	3
PARTE SECONDA – Gestione dell'impianto sportivo.....	4
Art. 7 Impianto sportivo.....	4
Art. 8 Uso dell'impianto sportivo da parte del gestore.....	4
Art. 9 Uso dell'impianto sportivo da parte di associazioni terze.....	5
Art. 10 Uso dell'impianto da parte dell'Amministrazione.....	6
Art. 11 Oneri del gestore.....	6
Art. 12 Canone .....	7
Art. 13 Diritti del gestore.....	7
Art. 14 Pubblicità.....	8
Art. 15 Manutenzioni e migliorie.....	8
Art. 16 Oneri dell'Amministrazione.....	11
Art. 17 Manifestazioni pubbliche.....	12
Art. 18 Controllo sulla gestione.....	12
Art. 19 Sospensione, revoca, penali.....	12
Art. 20 Recesso del gestore.....	12
PARTE TERZA – Procedura di gara.....	13
Art. 21 Requisiti di partecipazione.....	13
Art. 22 Modalità di aggiudicazione.....	13
Art. 23 Sopralluogo.....	17
PARTE QUARTA – Disposizioni finali.....	17
Art. 24 Spese contrattuali.....	17
Art. 25 Tracciabilità dei flussi finanziari.....	17
Art. 26 Obblighi connessi alla sicurezza.....	17
Art. 27 Controversie.....	17
Art. 28 Trattamento dati personali .....	18
Art. 29 Rinvio.....	18
Art. 30 Disposizioni finali e transitorie.....	18